Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP22004 bis **Data: 28/10/2022**

A) Documenti si cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 25/09/2022 relativo all'incontro (20819) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Aosta (AO) il 24/09/2022 tra HC Aosta Gladiators U17 (612) e HC Merano Junior U17 (522).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Perdita gara inflitta alla squadra dell' **Amateursportverein Hockey Club Meran Junior (522)** a tavolino con il punteggio di 5-0 ai sensi degli artt. 73.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco e 30 del Regolamento di Giustizia TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PROCURATORE FEDERALE.

D) Motivazione:

Amateursportverein Hockey Club Meran Junior (522) : dal rapporto arbitrale emerge che, al termine del secondo tempo, a seguito di una violenta rissa intervenuta tra più giocatori delle due squadre, l'allenatore della dell'HC Merano Junior - in segno di protesta avverso il ritenuto comportamento antisportivo della squadra avversaria - comunicava al direttore di gara che la propria squadra non si sarebbe ripresentata sul campo di gara per la disputa del terzo tempo.
Difatti, trascorso l'intervallo tra il secondo ed il terzo periodo di gioco, mentre la squadra di casa faceva regolarmente ingresso sulla pista ghiacciata schierando i propri giocatori in attesa del primo ingaggio, la squadra ospite non si presentava in campo. Conseguentemente, dopo l'assegnazione di una penalità minore di panca alla squadra ospite ed attesi inutilmente gli ulteriori 5 minuti previsti dal regolamento, l'arbitro dichiarava conclusa la partita, con conseguente sconfitta della compagine meranese, ai sensi e per gli effetti della regola 73.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, va dato atto che la gara in questione non è giunta alla sua naturale conclusione, interrompendosi al termine del secondo tempo, per esclusiva volontà contraria della squadra ospite, che ha così inteso ritirarsi dalla competizione.
L'intento di non proseguire la gara è stato anche chiaramente preannunciato al direttore di gara dall'allenatore della società in difetto già al termine del secondo tempo, ancor prima che le due contendenti si ritirassero nei rispettivi spogliatoi per trascorrere l'intervallo tra il secondo e l'ultimo periodo di gioco.
Nessun dubbio può dunque sorgere in ordine alla responsabilità n capo ad HC Merano Junior per la mancata ultimazione della gara, con conseguente comminazione della sconfitta a tavolino, non potendo valere, a giustificazione della scelta di non proseguire l'incontro, la ritenuta antisportività da parte dei giocatori dell'HC Aosta Gladiators, posto che soltanto all'arbitro e successivamente al Giudice sportivo è riservata ogni valutazione in ordine alla (il)liceità dei comportamenti assunti dai tesserati nel corso di una manifestazione sportiva.
A tale ultimo proposito appare doveroso trasmettere gli atti al Procuratore Federale, affinché indaghi in ordine all'aggressione subita, durante la rissa di fine secondo tempo, dal giocatore Schwienbacher Max dell'HC Merano Junior da parte di un atleta della squadra avversaria, rimasto sconosciuto ed a seguito della quale il tesserato altoatesino avrebbe riportato l'incrinatura di una costola.
Tutto quanto premesso, visti gli artt. 73.3 del Regolamento Ufficiale di gioco e 30 del Regolamento di Giustizia, questo Giudice Unico Sportivo

infligge

alla società HC Merano Junior la sanzione disciplinare della **perdita della gara a tavolino con il punteggio di 5-0;**

dispone

la **trasmissione degli atti al Procuratore Federale** affinché indaghi in ordine all'aggressione - come meglio sopra descritta - subita dal tesserato Schwienbacher Max, previa'identificazione dell'autore/degli autori di tale comportamento violento.

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi